Titoli professionali del personale infermieristico

Personale infermieristico con un titolo di scuola specializzata superiore SSS

Coloro che sono in possesso dei seguenti diplomi **svizzeri** sono autorizzati ad avvalersi del titolo professionale di **«infermiera diplomata SSS»/«infermiere diplomato SSS»**[1]:

- infermiera/infermiere in cure generali
- infermiera/infermiere in psichiatria
- infermiera/infermiere in igiene materna e pediatria
- infermiera/e della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con formazione complementare in cure ambulatoriali
- infermiera/infermiere a domicilio
- infermiera/e in cure integrate
- infermiera diplomata, infermiere diplomato
- diploma in cure infermieristiche di livello II

Diploma in cure infermieristiche di livello I

Il personale infermieristico con un diploma in cure infermieristiche di livello I non è automaticamente autorizzato ad avvalersi del titolo professionale di «infermiera diplomata SSS»/«infermiere diplomato SSS». L'autorizzazione viene rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera (CRS). I presupposti per il rilascio sono almeno due anni di esperienza professionale con un grado di occupazione dell'80%, nonché un perfezionamento specialistico di almeno 280 lezioni o 40 giorni dopo il completamento della formazione con diploma di livello I.

1 Ai sensi dell'art. 1a dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale, dal 1° febbraio 2025 chi è in possesso di questi diplomi può ottenere il titolo SUP a determinate condizioni (cfr. **www.titelumwandlung.ch/ottenimento-retroattivo-del-titolo↗**).

Personale infermieristico con un titolo di scuola universitaria professionale SUP

Il titolo professionale di «infermiera diplomata SUP»/«infermiere diplomato SUP» e «Bachelor of Science (+nome della SUP accreditata che rilascia il titolo) in Cure infermieristiche» sono titoli protetti a cui danno accesso i diplomi delle scuole universitarie professionali riconosciuti a livello federale in base alla legge vigente.

Riconoscimento dei diplomi esteri

Il titolo professionale di «infermiera diplomata SSS»/«infermiere diplomato SSS» è riservato esclusivamente alle persone che hanno ottenuto il titolo in Svizzera. Chi è in possesso di un diploma estero riconosciuto dalla CRS può avvalersi del titolo professionale di **infermiera/infermiere** utilizzato in Svizzera. Inoltre, può utilizzare il titolo valido nel Paese di origine indicando il nome del Paese.

Basi legali

- **→ Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)**
- **→ Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)**
- **→ Legge federale sulla promozione e sul coordinaa mento del settore universitario svizzero (LPSU)**
- **→ Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)**
- **→ Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (OORT)**

SBK ASI | OdASanté | BGS ASCFS ASCFS – Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und Soziales; Association suisse des centres de formation santé-social; Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria | Croce Rossa Svizzera